

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Conti pubblici. Nel

Effetti Per il Mef in

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

I contributi tengono a galla le entrate statali. L'aumento degli incassi Inps va in qualche modo a compensare sia la riduzione di quelli Inail, a seguito delle limitature al cuneo fiscale, sia le entrate tributarie, che nel confronto con l'anno precedente risentono soprattutto dell'effetto dei versamenti Ires effettuati nel 2013 con aliquote d'acconto maggiorate e con un'addizionale (discorso mutuabile anche per l'Irap, che segna una flessione di circa 4,3 miliardi). Nel complesso il 2014 si chiude con una contrazione dello 0,2% (1,47 miliardi di euro in meno) rispetto a dodici mesi prima. Un trend che in linea di massima tende a confermarsi anche a gennaio 2015. È il bilancio reso noto ieri da dipartimento Finanze e Ragioneria generale dello Stato che, a differenza del bollettino sulle sole entrate erariali di inizio mese, attesta il risultato (anche al di sopra delle previsioni) del primo anno della Tasi: gli incassi raggiungono quota 4,6 miliardi di euro che sommati all'Imu di competenza comunale portano il gettito da tassazione immobiliare a superare la "frontiera" dei 21 miliardi di

Enti locali. In cantiere il d

Comuni, sal sotto forma

Gianni Trovati
MILANO

Un salvagente da almeno un miliardo di euro, sotto forma di anticipazione del gettito Imu 2015.

Macchinari «imbullonati». Le Ctr intervengono dopo la legge di Stabilità

Non si accatastano gli impianti «a valle» del generatore

Antonio Iovine

Apertura dei giudici tributari sull'accatastamento degli impianti industriali. Due sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Perugia, n. 163/03/2015 e n. 164/03/2015, depositate il 10 marzo 2015, hanno deciso su due ricorsi di una società operante nel settore di produzione dell'energia elettrica che chiedevano l'esclusione dall'obbligo di accatastare gli alternatori e i trasformatori per tre centrali (a carbone, turbogas e a ciclo combinato).

La richiesta della società è motivata dalla constatazione che, nella fattispecie, si tratta di macchine elettriche strumentali alla produzione svolta nell'opificio, che non hanno carattere di immobilarietà inteso come connessione funzionale o strutturale con l'edificio. Ciò diversamente dalla turbina (generatore di forza motrice) che caratterizza, invece, una centrale per la produzione di energia e, peraltro, espressamente elencata nell'articolo 10 della legge 843/42, tuttora vigente.

La Commissione ha accolto la tesi evidenziando esplicitamente: «A tale conclusione si perviene sulla base dei principi fino ad oggi formati in materia, secon-

do i quali - in sostanza - è da ritenere che siano esclusi dall'attribuzione della rendita catastale tutti gli impianti posti a valle del generatore di forza motrice, cioè appunto gli alternatori ed i trasformatori. In tal senso si è peraltro espressa la stessa Direzione Generale del Catasto con la circolare n. 123 del 14/11/1944 che, proprio con specifico riferimento alle centrali elettriche, afferma che «(...) la turbina dovrà essere considerata come parte del red-

IL CASO

Accolti i ricorsi di una società che chiedeva l'esclusione dall'obbligo di «registrare» alternatori e trasformatori per tre centrali elettriche

dito immobiliare, non così la dinamo e l'alternatore (...).

La decisione è importante perché estremamente chiara al riguardo e ricognitoria delle molteplici sentenze al riguardo della Cassazione che, nel decidere in tema di componenti della centrali elettriche, hanno respinto i ricorsi di parte, motivando la decisione con la precisazione che le turbine devono essere incluse

nella stima delle rendite. Una per tutte, la Sentenza 21730/2004 della Sezione tributaria, che afferma: «Deve essere, quindi, affermato il seguente principio: "le turbine, quantunque ancorate al suolo mediante imbullonatura ai cosiddetti cavalletti di turbina e, pertanto, amovibili senza danno per le strutture murarie della centrale elettrica nella quale siano collocate, poiché costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale elettrica stessa - sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva e unitaria ed incompleta nella sua struttura -, debbono computarsi nel calcolo per la determinazione della rendita catastale di un opificio industriale classificabile come centrale elettrica"».

Anche la Corte Costituzionale (sentenza 162/2008), si era pronunciata conformemente: «(...) criterio per la determinazione della rendita suddetta, non l'amovibilità o meno di un bene, ma la circostanza che esso costituisca (come le turbine) una componente strutturale ed essenziale, che contribuisce alla funzione complessiva ed unitaria dell'opificio stesso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tronica non vi fa chiudere occhio?